

0532203407



**TRIBUNALE DI FERRARA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

N° 1405/10 Sent.

N° 383/02 R.G.

N° 4345 Cron

N° 3073 Rep.

**Il Tribunale di Ferrara Sezione Civile, in composizione monocratica
in persona del Giudice unico, Dott. Roberto Vignati
ha emesso la seguente :**

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 383/2002 R.G. promossa da:

OGGETTO: SERVIZI DI
INVESTIMENTO MOBILIARE -
RISARCIMENTO DANNI -
DIRITTO - FATTISPECIE -
ESCLUSIONE

██████████ i e ██████████ rappresentati e difesi dagli Avv.ti
Gennaro M. Lopez ed Antonio Tanza, domiciliati in Ferrara presso lo
studio del primo;

(ATTORI)

contro

Bibop - CARIRE S.p.a. con sede in Brescia in persona del legale
rappresentante, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Guido Uberto Tedeschi,
Gian Luca Brancadoro, Umberto Morera e Giuseppe Spisà, domiciliata in
Ferrara presso lo studio dell'Avv. Enrico Baldisserotto.

(CONVENUTA)

avente ad oggetto : Servizi di investimento mobiliare (gestioni
patrimoniali in fondi) - Risarcimento danni - Diritto - Fattispecie -
Esclusione.

MARCA PER DIRITTI DI COPIA
O DI CERTIFICAZIONE APPLICATA
ALL'ORIGINALE

Fatto e motivi della decisione

Gli attori, premesso di aver stipulato con la Bibop – CARIRE S.p.a. in veste di clienti al dettaglio, contratti di gestione patrimoniale in fondi comuni (GPF) nonché in fondi comuni Personal Invest, hanno agito contro tale Società chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali (sotto la specie del danno esistenziale) loro derivati a seguito dell'andamento fortemente negativo di tali servizi di investimento finanziario mobiliare.

A sostegno della domanda sono stati, in primo luogo, illustrati gli effetti sull'assetto finanziario e sulla complessiva credibilità della Compagine, prodotti dall'instaurazione da parte di quest'ultima di una serie di analoghi rapporti particolarmente assistiti però, in favore della limitata clientela avvantaggiata, da clausole comportanti il riconoscimento di minimi di rendimento e la garanzia della restituzione del capitale investito, in ciò facendo correlato riferimento ad operazioni attuate nell'ottobre 2001 dal C.d.A. della Società in vista della costituzione di accantonamenti aggiuntivi atti a fronteggiare le perdite economiche derivanti da tali servizi, operazioni seguite invero da censure ad opera del Collegio Sindacale e della Società di revisione contabile propensa all'iscrizione, in proposito, di passività.

Menzionando altresì l'esistenza di finanziamenti privilegiati a vantaggio di altri investitori su titoli del Gruppo e dedotta la repentina, inarrestabile performance negativa dei titoli della Bibop – CARIRE acquisiti nel portafoglio delle loro GPF, sono state quindi svolte argomentazioni sulle modalità dell'inadempimento contrattuale originato da tali complessive condotte con richiami alle disposizioni di cui agli artt. 23, 21 e 92 del D.Lgs. n. 58/1998 (TUF) nonché alla norma dell'art. 26 del Reg. di cui alla Delib. CONSOB n. 11522/1998 così come al principio dettato dall'art. 70 del TUB, evidenziando l'influenza delle gestioni patrimoniali privilegiate secondo le accennate modalità sulle posizioni soggettive degli

0532203407

attori quali titolari di forme di protezione informativa e da prerogative di trattamento in tutte le fasi contrattuali degli investimenti violate dalle squilibrate, particolaristiche iniziative della Banca, che non aveva offerto anche a loro l'opportunità di valutare clausole comportanti trattamenti privilegiati e che, negoziando in conflitto di interesse rispetto agli oggetti degli investimenti rappresentati pure da prodotti monomarca scarsamente redditizi rispetto ai multimarca, aveva causato le sofferenze patrimoniali date, in termini di danno emergente, da sostanziose diminuzioni del capitale inizialmente investito ed, in termini di lucro cessante, dalla mancata acquisizione di quegli incrementi normalmente generati da gestioni finanziarie diversificate, senza potersi infine trascurare l'enucleazione del prospettato nocumento non patrimoniale.

La convenuta, costituitasi, ha avversato tutte le ragioni della domanda di cui ha chiesto il rigetto con vittoria di spese.

Svolta un'istruttoria essenzialmente caratterizzata da acquisizioni documentali e dall'esperimento di una indagine tecnico - contabile finalizzata all'individuazione delle perdite patrimoniali denunciate dagli attori con riferimento alle causali ed agli utili altrimenti conseguibili; all'udienza del 14.10.2008 le parti hanno precisato le conclusioni (gli attori come da allegazione a verbale e, la convenuta, come da comparsa di costituzione e risposta) onde la causa è stata trattenuta in decisione coi termini per i finali scritti difensivi di cui all'art. 190 c.p.c..

Le domande azionate dagli attori non possono essere accolte.

Con riferimento alle circostanze connotate : (a) dall'esistenza di pratiche contrattuali, definite di tipo di discriminatorio siccome destinate solo ad una parte della clientela, tendenti alla prestazione di servizi di investimento mobiliare sotto la specie di gestioni patrimoniali privilegiate poiché assistite da garanzie sulle rendite e sulla conservazione del capitale; (b) dall'attuazione di pratiche finanziarie, in esecuzione dei contratti stipulati dagli attori, aventi ad oggetto l'inserimento in portafoglio di titoli

0532203407

emessi dalla Compagine negoziante in conflitto di interessi e, per giunta, recanti ad una concentrazione di prodotti monomarca dotati di mediocre redditività, parte attrice, dando atto delle perdite subite, ha dedotto il concretarsi di una fattispecie di responsabilità precontrattuale ed, in seconda analisi, da inadempimento desumibili dalla trasgressione rispetto alle regole di condotta imposte dal TUF e dal correlato regolamento CONSOB, secondo il criterio di imputazione previsto dall'art. 23 del D.Lgs. n. 58/1998 ; in tal senso è stato dunque formulata un'ampia analisi dei doveri dell'intermediario violati, principalmente menzionando il contenuto precettivo delle lettere *a, b, c* ed *e* dell'art. 21 del TUF e delle lettere *c* ed *f* dell'art. 26 del Reg. CONSOB.

Al riguardo si nota che, in seno all'art. 21, intitolata "criteri generali", è previsto che in tutti i servizi preordinati ad un investimento i soggetti abilitati devono, tra l'altro : (a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, non solo nell'interesse dei privati, ma anche per "l'integrità dei mercati"; (b) acquisire dai clienti informazioni, operando poi in modo da fornire sempre, a loro volta, adeguate informazioni con la presenza, quindi, di obblighi procedurali aventi ad oggetto anche circostanze, notizie e concetti; (c) organizzarsi in modo da evitare situazioni di conflitto di interesse e, non ultima, attuare una gestione del risparmio qualificata dall'adozione di tutte le misure idonee in vista di una fondamentale salvaguardia dei diritti della clientela (così la lett. (e)).

Si tratta, all'evidenza, di criteri guida sostenuti da prescrizioni di vasta latitudine che ricevono ulteriori puntualizzazioni nel regolamento CONSOB n. 11522 ed, all'interno di tale fonte, le lettere *c*) ed *f*) dell'art. 26 rispettivamente pongono la regola per cui il soggetto abilitato ai servizi di investimento deve astenersi "da ogni comportamento che possa avvantaggiare un investitore a danno di un altro" e deve altresì operare complessivamente in modo tale da rendere "il miglior risultato possibile anche in relazione al livello di rischio prescelto dall'investitore".

In generale, la parte che agisce facendo valere, come nel caso in cognizione, una fattispecie di responsabilità extracontrattuale (se si vuole o se si può ancora ricondurre a tale tipologia – alla luce delle più recenti esegesi sulla natura dell'inosservanza di regole di condotta aventi una radice comunque obbligatoria per l'estrema vicinanza ad un operare negoziale - l'inosservanza dei doveri dell'intermediario nella fase delle trattative in vista del contratto di investimento) seguita da un (ormai indubbio, a seguito del superamento della teorica sugli effetti invalidanti dati dalle c.d. nullità di protezione) caso di responsabilità contrattuale colto con riferimento allo sviluppo funzionale del contratto di investimento, se dunque si ragiona solo sul piano dell'inadempimento, è tenuta all'allegazione di quest'ultimo, avendo in ciò cura di richiamare non solo l'evento pregiudizievole, ma anche, all'origine, in astratto ed in concreto, la tipologia dell'obbligazione inadempita con riferimento alla condotta che ne doveva formare l'oggetto nonché la sua oggettiva ascrivibilità al soggetto obbligato, in termini di nesso causale; basta quindi, come è noto, una simile allegazione perché scatti la regola di imputazione ai sensi dell'art. 1218 c.c. con la inversione dell'onere probatorio sulla liberatoria (in tal senso la previsione del sesto comma dell'art. 23 TUF è concettualmente collimante essendo stabilito che "nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta").

Ad avviso del Giudice, la tesi degli attori non asseconda tale onere di allegazione ovvero non lo asseconda in maniera fondata dal momento che, pur con un dovizioso richiamo alle regole di condotta normativamente imposte all'azione dell'intermediario nell'interesse del cliente, sono state dedotte circostanze che non dimostrano il concretarsi di un inadempimento avente una diretta rilevanza sulle perdite patrimoniali subite dai due investitori.

Il tipo di investimento selezionato era stato quello della gestione



A handwritten signature or set of initials is written on the right margin of the page. The writing is cursive and somewhat stylized, but it is not clearly legible as a specific name.

patrimoniale, una su fondi comuni in genere, l'altra sui fondi "Personal Invest" (docc. 2 e 3), che in forza della relazione di mandato da essa prodotta, rappresenta uno strumento in grado di realizzare senz'altro una forma di individualizzata cura degli interessi patrimoniali dell'investitore; al riguardo, si consideri, che i due contratti erano stati redatti in forma scritta ed erano stati firmati dai clienti in calce ad ogni passo saliente del modello di stipula utilizzato dalla Banca, figurando dunque sui documenti ripetute sottoscrizioni subito dopo le enunciazioni attestanti l'esplicazione delle varie attività informative (ricevute dalla Banca e/o da essa impartite) in ordine all'esperienza dei clienti in materia finanziaria, a tutte le caratteristiche del servizio prescelto con puntuali notazioni inoltre riguardanti gli specifici prodotti inseribili in portafoglio, senza trascurare le precisazioni derivanti dalla tematica del conflitto di interessi (con radice nell'art. 21 lett. c) del TUF e negli artt. 27 e 45 del Reg. CONSOB).

In primo luogo va dunque ritenuto che i principali precetti posti a disciplina dell'attività professionale in questione erano stati rispettati, come si evince dalla presenza dei predetti dati formali alla base della sostanza del contratto non essendovi, in particolare, contestazioni sull'omissione dei doveri da parte dell'intermediario, se non con riferimento all'esistenza di quelle pratiche particolarmente favorevoli per un ristretto numero di clienti resi beneficiari delle aggiuntive clausole di garanzia del rendimento e del capitale ovvero quali destinatari di peculiari finanziamenti in vista dell'acquisizione di titoli Bibop - CARIRE; solo in sede di precisazione delle conclusioni vi è l'ingresso di una contestazione - non espressamente dedotta e sviluppata né in citazione né in sede di memoria ex art. 183 comma 5 c.p.c. - con cui si denuncia una carenza informativa attinente ai rischi dei prodotti inseribili ed inseriti nella gestione dei risparmi, secondo argomentazioni che trovano sede solo nella comparsa conclusionale e di cui, ad avviso del Giudice, non può essere consentito il vaglio.

La più rilevante pecca informativa sarebbe stata, pertanto, quella

concernente la possibilità di accedere a delle forme di gestione patrimoniale garantite da quei trattamenti di favore che, da un lato, potevano essere inquadrati, secondo gli attori, alla stregua di esiti di modalità di condotta irrispettose dei principi di correttezza, trasparenza e divieto di discriminazione tra investitori con ricadute sulle opportunità offerte alla clientela e che, dall'altro lato, erano stati alla base degli interventi suppletivo/riparatori rappresentati dai notevoli stanziamenti patrimoniali previsti dal C.d.A. e contestati dal Collegio Sindacale, poi desunti quali poste iscrivibili a passività da parte della Società di revisione contabile nel quadro di una situazione di fatto, palesatasi nell'ottobre 2001, comportante forme di pubblico discredito sulle attività bancarie con riflessi sul valore dei titoli mobiliari nonché sotto il profilo della liceità di tali operazioni fatte oggetto pure di indagine penale.

Rispetto a questi assunti ed alle conseguenze che stando al tenore della domanda se ne dovrebbero trarre sul piano dei rapporti intrattenuti dai due odierni attori, si deve osservare quanto segue.

L'iniziativa, assunta in limitati casi (sono state infatti menzionate 247 posizioni dotate di integrazioni di garanzia del tipo che si è detto, su 250.000, indipendentemente dal numero, richiedenti comunque oltre cento milioni di euro per assecondare l'esecuzione degli impegni che ne derivavano), di congiungere al servizio della gestione patrimoniale finanziaria degli impegni aggiuntivi di ordine accessorio, non rappresenta un dato che, di per sé, possa snaturare l'intrinseca qualità dei servizi individualizzati (giacché di contenuto atipico quanto a prodotti e risorse inseribili in portafoglio onde assecondare le personali prospettive di ogni cliente) propri delle GPF con effetti sulla qualità e la produttività della gestione stessa e, non essendovi assolutamente in tal senso stata una pratica generalizzata, ma solo di tipo circoscritto ed, oltretutto, stigmatizzabile sotto il profilo della liceità dell'impiego di tali condotte contrattuali (non degli strumenti in sé), quei particolari trattamenti non

possono essere valutati all'origine di una scorrettezza incidente sul governo dei due rapporti intrattenuti dagli attori; nella specie questi ultimi avevano contrattato un servizio contrattuale bancario connotato da requisiti di validità, corrispondente ad un modello regolare nei suoi elementi essenziali sul quale, per via dell'esistenza di altri rapporti supportati da garanzie aggiuntive, non vi sono state interferenze o forme di inadempimento di matrice intrinseca allo sviluppo pratico funzionale del tipo di negozio gestorio posto in essere.

D'altro canto non si può ritenere quale pratica discriminatoria ovvero offensiva di un interesse informativo giuridicamente tutelato, l'adozione anziché di un modello di servizio semplice, di un altro dotato di connotati specializzanti, di uso affatto generalizzato ed affetto da moventi censurabili poiché del tutto eccentrici; qui non si tratta infatti di un comportamento che possa avvantaggiare un investitore a detrimento di un altro (art. 26 lett. c) ma solo di un comportamento comportante un risultato ulteriore e speciale rispetto alla normale fattispecie, né, per altro verso, risulta pertinente il richiamo all'art. 92 del TUF che stabilisce che "gli emittenti quotati assicurano il medesimo trattamento a tutti i portatori degli strumenti finanziari quotati che si trovino in identiche condizioni".

Il tessuto da cui desumere un inadempimento poteva essere dunque solo quello proprio del tipo di relazione instaurata coi due clienti, restando su di un piano esterno, affidato tra l'altro all'autonomia negoziale della Banca, la realtà di altre e diverse operazioni con distinti clienti avvantaggiati da prestazioni eccezionalmente suppletive estranee alla prassi.

Piuttosto che sul piano interno alla conclusione ed allo sviluppo dei due contratti di GPF in esame, una lesione dell'interesse al corretto adempimento poteva semmai essere originata dalla influenza dall'esterno esercitata sugli obiettivi contrattuali ragionevolmente riconducibili alle legittime pretese negoziali degli investitori, ad opera delle altre fattispecie dotate delle inusuali clausole di garanzia, nel senso che l'esistenza stessa

di un siffatto fenomeno, imputabile alla Banca, per via diretta od indiretta poco importa, poteva aver inciso in guisa di una causale imputabile alle generali regole di condotta dell'Impresa, come in domanda si sostiene, anche sugli esiti delle posizioni contrattuali regolarmente instaurate, come quelle degli attori; al proposito difetta, però, la prova in ordine al fatto che la performance negativa della gestione commissionata dai clienti fosse realmente stata indotta dal fenomeno di tali limitate pratiche irregolari, dovendosi considerare che i titoli attratti nel portafoglio gestito avevano mostrato rilevanti cedimenti sin dalla tarda primavera del 2001 e nel settembre dello stesso anno, prima ancora che venissero alla luce le deliberazioni aziendali sugli accantonamenti patrimoniali finalizzati ad affrontare gli effetti delle suddette clausole di garanzia.

Quanto alla presenza di contratti caratterizzati dalle clausole che si è detto, non è dunque sostenibile alcun profilo di inadempimento od ulteriore fondata ragione risarcitoria, tenuto conto di quanto esposto nella prospettazione attorea principalmente perché tutte le disposizioni che disegnano le regole di condotta per l'intermediario fanno eminente riferimento al singolo servizio di investimento e nel caso in cognizione si tratta per giunta di servizi assolutamente personali ed individualizzati.

L'altro profilo che la parte ha trattato quale ragione risarcitoria governata dalla regola dell'art. 1218 c.c. e dall'art. 23 del TUF in particolare, fa capo al conflitto di interesse nascente dall'inserimento nel portafoglio di titoli riconducibili alla stessa controparte, titoli peraltro monomarca ed anche per questo pregiudizievoli.

Il problema del conflitto di interessi, di cui si occupano le norme del TUF e del Reg. Delib. Consob del 1998 dianzi ricordate, nel caso di specie non sussiste dal momento che i clienti, resi edotti del tema, avevano in realtà conferito mandato per il possibile acquisto nella quota massima di legge di "quote parti ed azioni emesse da o.i.c.v.m. del gruppo Bibop - CARIRE" come ben risulta dal punto contrattuale, assecondando in tal modo più che la previsione dell'art. 27 Reg. Consob, quanto disposto dalla norma



dell'art. 45 della stessa fonte ed inserita nella sezione IV "gestione portafogli" che a sua volta esclude la valenza del divieto di conflitto in presenza di informazioni ed espresse autorizzazioni date un volta per tutte in contratto dagli investitori in relazione a titoli riconducibili, nella specie, al tipo di quelli contemplati dalla lett. h) della disposizione normativa.

Quanto poi all'inidoneità dei titoli monomarca pare che l'argomento tenda, in termini di mera opportunità rispetto ai negativi esiti della gestione, al contrasto dell'aleatorietà delle operazioni espressamente commissionate dai clienti alla Banca, senza efficaci agganci ad un plausibile obbligo negoziale nel senso di una diversificazione degli oggetti dell'investimento, risultando così anche tale profilo non riconducibile ad una ipotesi di inadempimento.

La domanda va pertanto respinta non essendosi enucleate con le perdite subite dai clienti vere e proprie fattispecie di danno antigiuridico e di origine contrattuale.

Le spese processuali sono interamente compensate tra le parti in rapporto ai giusti motivi tratti dalla peculiarità del caso e dalla complessità delle questioni.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra eccezione e domanda, respinge le domande svolte da [REDACTED] e da [REDACTED] nei confronti della convenuta e compensa interamente tra le parti le spese della lite.

Pone definitivamente a carico di entrambe le parti gli oneri di CTU nella misura separatamente liquidata, essendo ciascuna di esse tenuta per la metà.

Ferrara, 10 settembre 2010.

TRIBUNALE DI FERRARA Depositato in Cancelleria
IL 16 SET 2010
IL FUNZIONARIO IL CANCELLIERE GI (V. Bizz)

IL CANCELLIERE GI
 (V. Bizz)

IL GIUDICE

Dott. Roberto Vignati

REP. N°	<u>3023</u>
Atto Registrato il	<u>14/10/10</u>
AI N°	<u>3192</u>
Liquidato €	<u>141,72</u>

Copia conforme all'originale, rilasciata a richiesta
 del Sig. Avv. G. Baldissotto
 Ferrara - 2 NOV 2010



IL COLLABORATORE
 IL CANCELLIERE ES
Combastion

